

ALCUNE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE

(educazione, vigilanza, riservatezza)

Pietro Biasiol, 2017.

Incontri in presenza Docenti Neoassunti FVG

RAPPORTO PIÙ SERRATO CON LE ESIGENZE DI
MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO

tecnologie digitali per nuovi ambienti di apprendimento (obiettivi formativi prioritari: produzione media, competenze computazionali, utilizzo critico dei social; identità digitale studente; pnsd; laboratori territoriali occupabilità),
alternanza scuola-lavoro (connessione tra formazione e trasformazioni sociali e produttive)
lingue, ma anche saperi disinteressati : musica, arte, multimedialità, educazione motoria fisica sportiva

SVOLTA IMPEGNATIVA NELLE PRATICHE GESTIONALI INTERNE ALLE SCUOLE

Responsabilità **dirigenziali** accresciute progettazione
pluriennale

meccanismi **valutativi** centrati sul **miglioramento**

meno automatismo nella mobilità docente

INVERSIONE DI TENDENZA NELLE PRATICHE DELLA FORMAZIONE E DELLA PROFESSIONALITÀ

Formazione obbligatoria in servizio

card digitale periodo di prova più incisivo

incentivi per impegni e meriti

RIPRESA DI INVESTIMENTI NELLA SCUOLA

Stabilizzazione precariato (ed elementi di organico funzionale)

Reclutamento (selezione)

Edilizia scolastica

Spese di funzionamento

Accesso ai PON

IMPEGNO ESPlicito PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE,
LA MEDIOCRITÀ, L'INSUCCESSO , LE DISUGUAGLIANZE DI
OPPORTUNITÀ (MA NODI SOCIALI NON FACILMENTE
AGGREDIBILI)

Inclusione e sua **qualità**, l'accoglienza, la **cura** verso gli
studenti

COS'È LA RESPONSABILITÀ?

Re - spondeo. Sponsa, Sponsus

Dare la "risposta" giusta alla "promessa",
cioè l'**accettazione del prendersi cura**

Compresa la cura degli obblighi giuridici verso gli alunni

OGGETTO DELL'OBBLIGO GENERALE DELLA SCUOLA
DPR 275/1999, art.1, co.2. *L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di **libertà di insegnamento** e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di **educazione, formazione e istruzione** mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il **successo formativo**, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.*

**OGGETTO DELL'OBBLIGO GIURIDICO
(IL “BENE” GIURIDICO DA PROTEGGERE)**

è l' integrità psico-fisica del minore

Pordenone

■ **IL SOLE**
 Sorge alle 6.53 e tramonta alle 17.50
 ■ **LA LUNA**
 Sorge alle 22.36 e tramonta alle 8.57
 ■ **IL SANTI**
 San Leonardo

IL PROVERBIO
 Cui ch'è e grant'ama
 al è grant' oem.
 Chi è grande amico
 è grande nemico.

LA NOSTRA MAIL: pordenone@messaggero Veneto.it ■ REDAZIONE DI PORDENONE: VIA MOLINARI 41 - 33170 PORDENONE ■ TELEFONO 0434 - 238811 ■ TELEFAX 20210

Le **pressioni** e le offese che hanno spinto la dodicenne a decidere di «**fare la cosa**». Storia di due ragazzini protetti anche dalla legge

di **Ilaria Purassanta**

«Sei una buona a nulla, non vali niente, non fai sport, che cosa servi a questo mondo? Buttati giù, suicidati, non vali niente, fatti male da sola perché servi solo a noi per divertimento». La dodicenne del Pordenonese trema e la sua voce si fa incerta quando riporta alla mente, parola dopo parola, dianzi al pm e alla psicologa infantile, le frasi che le ripetevano i bulli a scuola.


Echeggiano nella sua mente anche la notte, quando nella sua cameretta scoppiava a piangere per ore. Finché il 18 gennaio la piccola non ha retto. È ha «deciso di fare la cosa». Quel volo dal balcone della sua stanza, attutito per miracolo da una persiana lasciata aperta dal vicino del piano di sotto. «Dopo ti convinci... Ti senti anche tu stessa che non sei accettata da nessuno, che non vali, che non servi», confida la ragazzina agli inquirenti.

L'audizione della vittima dei due bulli (entrambi tredicenni, dunque non imputabili) e i racconti dei suoi 17 compagni di classe, videoregistrati dalla Procura dei minori, aprono una finestra su un mondo dove il candore dell'infanzia pare lo sbiadito ricordo di un'altra epoca. Dai racconti dei ragazzini affiora una quotidianità fatta di vessazioni e dispetti di ogni genere. Persino in aula, sotto gli occhi degli insegnanti. Una professoressa è stata insultata: «Sei vecchia, vattene in pensione».

Sputi di gomme in bocca e di caramelle in faccia, quaderni e cellulari spariti, insulti pesanti a sfondo razzista («puzzi, sei spazzatura» era il buongiorno per una ragazzina immigrata) o volgarità, persino molestie, nel

BULLISMO

BULLISMO A PORDENONE, LE FRASI DELLA VERGOGNA



I verbali della vergogna

Insulti razzisti, sostegno ai terroristi di Parigi e risate per il tentato suicidio

Non si sono fermati nemmeno all'indomani del tentato suicidio della loro compagna. «Uno di loro rideva», ricorda una bambina. Era «del tutto indifferente» l'opinione di una docente messa a verbale.

Tutti i ragazzini fanno il nome e cognome di due compagni «che disturbano continuamente». Chi si metteva contro

to emesso all'indice: «Se ti prendono di mira sei finito» sussurra agli inquirenti uno degli alunni. «Ti faccio odiare da tutta la scuola», è la minaccia che riferisce un'altra compagna di classe. Dai verbali emergono altri aneddoti poco edificanti: uno dei due bulli ha maltrattato il sostegno alla causa della libreria dove la stranezza di Be-

petendo «Do (ts) ("facciamolo"), «l'altro ha recitato un Ave Maria blasfema», racconta una docente.

La situazione turbolenta in quella classe era nota a scuola: lo conferma anche la deposizione di un insegnante. Se ne era parlato nei consigli di classe e la preside era stata informata,

ne, che ha aperto un'inchiesta, tuttora a carico di ignoti, per concorso omissivo in atti persecutori, sta facendo gli opportuni approfondimenti istruttori per valutare le posizioni di alcuni insegnanti, dei genitori dei bulli e della dirigente scolastica. «Non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati», ha rita-

indagini non sono ancora concluse nemmeno sul fronte della Procura dei massenzani di Trieste che ha aperto due lascio- li, civile e penale, per l'ipotesi di reato di induzione al suicidio. Intanto, i due ragazzini al centro dell'inchiesta, continuano ad andare a scuola, ma seguono le lezioni di un inse-



RESPONSABILITA' (SENSO NEGATIVO):

accettare di subire le **conseguenze sfavorevoli** della propria condotta

LE RESPONSABILITA' (in senso negativo) DELL'OPERATORE SCOLASTICO

- DISCIPLINARE → reazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per infrazioni previste dal CCNL
- CIVILE → per danno ingiusto secondo i principi del codice civile
- AMMINISTRATIVA – CONTABILE → per imperizia e negligenza che determinano il danno erariale
- PENALE → violazione in relazione alla lesione di particolari interessi tassativamente individuati dal codice

RESPONSABILITÀ/ OBBLIGHI

1. L'OBBLIGO DI EDUCAZIONE

- Spetta ai genitori, che hanno anche il dovere di educare i figli (art.30,I, Cost.,147 e 2048, I,c.c.).
- I genitori rispondono anche a titolo di culpa in educando per gli illeciti commessi dal minore convivente
- La funzione educativa della scuola ha un ruolo **residuale, concorrente, strumentale** alla funzione di istruzione prioritariamente ad essa spettante (Cass. SS.UU. Ord. 2656/2008)

L'OBBLIGO EDUCATIVO DEL GENITORE

- Immanente alla relazione genitore – figlio minore e sopravvive all'affidamento a terzi del minore
- NON è alternativo, MA **concorrente** con quello di vigilanza, anche se questa è esercitata da altri
- Il genitore risponde per *culpa in educando* anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo

FUNZIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA

Non solo istruzione, ma anche **formazione ed educazione** degli studenti (Cassazione 2656/2008)

A fronte dei provvedimenti adottati dall' istituto il ricorrente invoca principi costituzionali correlati a diritti fondamentali del cittadino, ed in particolare al diritto - dovere dei genitori, sancito dagli artt. 29 e 30 Cost., di provvedere all' educazione dei figli, così assumendo che una regola giuridica di ordine costituzionale imponga di escludere la sussistenza di un potere dell' amministrazione in grado di incidere sul bene protetto... e prima ancora ad attribuire al nucleo familiare una funzione esclusiva e totalizzante nel processo di crescita, educazione e maturazione dei figli. Tale tesi difensiva ... non considera che il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il principio di libertà dell' insegnamento dettato dall' art. 33 Cost. e con quello di obbligatorietà dell' istruzione inferiore affermato dall' art. 34 Cost. Il quadro costituzionale di riferimento pone con chiarezza, in relazione al processo formativo degli alunni della scuola pubblica, una esigenza di bilanciamento e

coordinamento tra i diritti e doveri della famiglia e quelli della scuola, i quali peraltro trovano esplicazione nell' ambito dell' autonomia delle istituzioni scolastiche, che l' art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa inserisce al primo comma nel processo di realizzazione dell' autonomia e della riorganizzazione dell' intero sistema formativo e che al nono comma identifica nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale.

E' pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell' approccio alla materia sessuale, ma anche nell' insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l' educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori.

- Prospettiva non antagonista, ma **complementare** a quella della famiglia (alleanza educativa)
- Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un **veto** alle azioni (di istruzione/educazione/formazione) della scuola, attuate nel **rispetto delle norme**

RESPONSABILITÀ/ OBBLIGHI

2. OBBLIGO DI VIGILANZA

L'obbligo di vigilanza spetta:

- ai genitori (art.2048,I, c.c.)
- a coloro cui questi affidano il figlio minore (scuola, baby sitter, amici di famiglia ecc.) (art.2048,II,c.c.)

Quando il minore è affidato ad altri soggetti (diversi dai genitori, che per legge agiscono per il minore e che ne rappresentano i diritti), ad essi si trasferisce l'obbligo generale di vigilanza dai genitori. Quest'obbligo dei soggetti che subentrano è **alternativo** a quello del genitore e grava per il tempo in cui il minore è affidato.

Art. 2048.

(Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

IL RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ NELLA SCUOLA

Dirigente: organizza e gestisce le risorse umane e materiali

Docente: art.29 , co.5, CCNL:

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Collaboratore scolastico: (tabella A CCNL), addetto ai servizi generali, con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche; compiti di vigilanza sugli alunni, anche durante la mensa; collaborazione con il docente

NATURA DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA/SORVEGLIANZA SUGLI ALUNNI: <<CONTRATTUALIZZAZIONE>> DELL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA

- *Ai sensi dell'art.2048, 2° co., I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*
- In virtù dell'iscrizione la scuola assume l'obbligo di natura contrattuale verso gli esercenti la potestà genitoriale di vigilare sugli alunni e di impedire danni alla loro incolumità. INFORTUNIO (A SÉ e ALTRI) → art.1218 c.c. responsabilità contrattuale → P.A. **onere di provare che il danno è determinato da causa ad essa non imputabile**

[Cassazione, SS.UU., 27 giugno 2002, n.9346]

OBBLIGO DI VIGILANZA: DA QUALI RISCHI?

Da tutti i rischi che possono attentare
all'integrità psicofisica



si tratta di un'obbligazione di mezzi (e non di risultato)



Valutazione *ex ante*
(*prevedibilità* → *prevenibilità*)

OBBLIGO DI VIGILANZA: LE REGOLE PROCESSUALI

- L'art.2048 c.c. tratteggia “doveri forti” nell'ordinamento → nel giudizio risarcitorio la colpa si presume
- La norma privilegia la tutela del danneggiato (l'alunno infortunato e, se minorenne, i suoi genitori) facilitandogli la strada probatoria
- La giurisprudenza ha rafforzato la posizione del minore configurando una responsabilità “contrattuale” della scuola, che **deve dimostrare di avere bene adempiuto** all'obbligazione di vigilanza

LE DUE POSSIBILI FATTISPECIE

- Il minore si procura l'infortunio senza intervento di terzi → la scuola risponde per inadempimento contrattuale (violazione dell'obbligo di sorveglianza).
- Il minore rimane infortunato a causa del fatto illecito di altro alunno soggetto a sorveglianza → la scuola risponde comunque anche per fatto altrui ai sensi dell'art.2048 c.c.
- I due titoli di responsabilità interferiscono tra loro e possono essere fatti valere congiuntamente in sede giudiziale

LA PROVA LIBERATORIA DALLA CULPA IN VIGILANDO SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE

- Cass n.9542/2009; n.24997/2008; n.2272/2005 :
- il danneggiato può limitarsi a provare il concreto accadimento del fatto illecito durante l'attività scolastica;
- La scuola deve provare:
 1. di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un **intervento correttivo o repressivo**, dopo l'inizio della serie causale che conduce all'infortunio
 2. di aver adottato, **in via preventiva**, tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

IN ENTRAMBI I CASI

LA PROVA LIBERATORIA → Non deve limitarsi alla dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare l'intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale esitata nel danno. Si deve dimostrare di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole all'insorgere della serie causale

- Il dovere di vigilanza deve inoltre essere commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto

La prova liberatoria dalla culpa in vigilando varia caso per caso. Assumono valore decisivo:

1. L'età degli allievi
2. Le specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo di verifica del fatto

Essenzialità delle “cautele” poste in essere per **prevenire i rischi prevedibili**. Si tratta generalmente di cautele di tipo “organizzativo”: criteri **topografici** (i luoghi su cui si esercita il controllo della scuola, se al minore viene comunque consentito l'accesso), **cronologici** (fino a che non si sostituisce la vigilanza effettiva o potenziale dei genitori), **anagrafici** (alunni minorenni)

IL PROFILO PENALISTICO

L'art.591 c.p. *abbandono di minori o incapaci*

- *Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, incapace di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- *Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro*

L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

Irrilevanza dell'assenza di un preesistente obbligo giuridico dell'agente di curare o custodire il minore

- L'incapacità del minore di anni quattordici di provvedere a se stesso è presunta dalla legge in modo assoluto
- L'obbligo di assistenza è imposto direttamente a chiunque venga a trovarsi, anche per un rapporto di mero fatto, in una situazione che ponga il minore a sua disposizione
- E' sufficiente il pericolo potenziale di danno

L'ELEMENTO PSICOLOGICO

- DOLO GENERICO → coscienza e volontà di abbandonare la persona minore o incapace di provvedere a se stessa, con la consapevolezza di tale incapacità
- Non occorre un particolare malanimo del colpevole
- Non occorre nemmeno la scienza del pericolo cui si sottopone il soggetto passivo

Cassazione, Sez.III, 5 settembre 1986, n.5424

Nel caso di affidamento di parte dei genitori di un minore ad un istituto scolastico, la vigilanza dell'istituto - o di chi agisce per esso - affinché il minore non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio la sua incolumità sussiste fino a quando ad essa si sostituisca la **vigilanza, effettiva o potenziale**, senza pericoli per il minore, dei genitori, senza che possano costituire esimente per l'istituto o il suo incaricato le eventuali **disposizioni date dai genitori** di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazioni di pericolo.

IN PALESTRA: I RISCHI CONNESSI ALL'EDUCAZIONE FISICA/ATTIVITÀ MOTORIA

- Vanno evitate le condotte dannose prevedibili (“cautele”)
- programmazione
- rispetto delle “regole”
- spiegazione teorica
- esemplificazione pratica
- utilizzazione e controllo degli strumenti necessari
- presenza durante l'attività
- soccorso *ex post*

VIAGGI E VISITE GUIDATE

- **come partire e come viaggiare (prot. Interno-MIUR)**
- la scelta del soggiorno
- le attività previste nel programma
- i fuori programma?
- il grado di sorveglianza



RESPONSABILITÀ/ OBBLIGHI

3. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Dlgs 196/2013, Codice in materia di protezione dei dati personali

DM 305/2016, Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel settore dell'istruzione

*“il diritto dello studente alla riservatezza”
(art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998),*

Dati personali: comuni, sensibili, giudiziari

Titolare, responsabile, **incaricato del trattamento.**

Incarico. Informativa

Comunicazione: a soggetti determinati

Diffusione: a soggetti indeterminati

Legittimazione del trattamento:

funzione istituzionale (**interno, pertinenza, indispensabilità/non eccedenza**)

il consenso delle famiglie non serve e non sana

Immagini

A1 Foto/video.

Scuola: raccolta, consegna nell'ambito della comunità.

Ambito familiare, amicale (forma civile)

Privati: fini personali, esulano. Ma: non sistematica comunicazione, diffusione

A2 Sito=giornale. Utilità sociale/veridicità/forma civile e positiva/temporaneità

Minori: solo in condizioni particolari, Prevale la riservatezza

RESPONSABILITÀ/ OBBLIGHI

UN CASO PARTICOLARE : IL BULLISMO

Tratti distintivi:

abuso di potere, premeditazione, condotta organizzata, pianificata e ripetuta, ruoli di "bullo" e di "vittima" fissati rigidamente, incapacità di difesa da parte delle vittime, complicità, paura negli spettatori di intervenire...

Forme:

bullismo fisico, relazionale, verbale, cyberbullismo...



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL BULLISMO NELLE SCUOLE

DOCUMENTO FINALE 10.07.2012

http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Comunicazioni/Raccomandazioni_per_la_prevenzione_e_la_gestione_del_bullismo_nelle_scuole.pdf

Manuale per le scuole del FVG, a orientamento e supporto delle loro "buone pratiche", nel quale sono fissati gli *standard minimi e le indicazioni* da inserire nei rispettivi POF, con riguardo a: *definizione del fenomeno; riconoscimento del bullismo (comportamenti, il gruppo, gli strumenti per la denuncia, il monitoraggio); l'organizzazione scolastica (spazio, sorveglianza, regolamenti, politica scolastica, gestione disciplinare, formazione); protezione (colloqui, reinserimento nel gruppo); rapporti interni (alunni, famiglie); rapporti esterni (Aziende Sanitarie, forze dell'ordine, comunità ed enti locali).*

Cyberbullismo: ruolo determinante del regolamento di istituto

Nei casi più gravi, la domanda

"E' obbligo della scuola impedire atti di autolesionismo distruttivi (es. suicidio)?"

Domanda da riformulare, sdoppiandola

1. È obbligo giuridico della scuola **leggere i segnali** di volontà autodistruttiva?

NO (imprevedibile = imprevocabile)

2. È obbligo giuridico della scuola **impedire** che l'alunno provochi danni a se stesso o ad altri?

SÍ, se a scuola e per ordinaria diligenza

CHI RISPONDE IMMEDIATAMENTE ?

- La domanda di risarcimento va proposta nei confronti del **Ministero**
- La difesa del Ministero è curata esclusivamente dall'Avvocatura dello Stato
- In alcune occasioni il danneggiato chiama in giudizio anche il docente
- Il docente può chiedere in via gerarchica (DS → USR) la concessione del patrocinio dell'Avvocatura (art.44 RD 1611/1933)

Art.61 legge 312 del 1980

- Esonera l'insegnante dal peso del processo nel quale unico legittimato passivo è il Ministero, che **surroga**
- Qualora l'amministrazione sia condannata → l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa solo quando sia dimostrata la sussistenza del dolo e o della colpa grave
- La soccombenza dell'amministrazione non produce automaticamente danno erariale. La Corte dei Conti dispone di un autonomo potere di valutazione della verità processuale emersa nel giudizio ordinario

Art.61 della legge 11.7.1980 n.312

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo, non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione (...) si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla sua vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

È ANCORA POSSIBILE UN'ALLEANZA EDUCATIVA? ("Insegnare si deve, ma ...si può"?)

L'art.5 bis del DPR 249/1998 (modif. DPR 235/2007)
Statuto delle studentesse e degli studenti

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la **sottoscrizione** da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli **regolamenti di istituto** disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito dell'inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di **accoglienza** dei nuovi studenti, per la **presentazione** e la **condivisione** dello **statuto delle studentesse e degli studenti**, del **piano dell'offerta formativa**, dei **regolamenti di istituto** e del **patto educativo di corresponsabilità**

PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITÀ

- **Superamento** della contrapposizione
- Il **minore** al centro dell'attenzione
- Concetto di **vigilanza potenziale**
(es. uscita da scuola: maturità, conoscenza percorso, non pericolosità, forme di controllo, monitoraggio, comunicazione con la scuola...)

...Inclusione e sua **qualità**, l'accoglienza, la **cura** verso gli studenti

L'ordine sociale ("**hobbesiano**") della modernità tende a immunizzarsi dalle relazioni sociali fra i consociati: l'individualismo ovvero l'uomo considerato anzitutto elemento di una specie piuttosto che persona anzitutto relazionale ("capitale sociale"). Ma, per quanto **istituzionalizzato**, l'**individualismo** comporta una logica dell'agire sociale che contraddice la logica della relazione con l'Altro, perché l'individualismo istituisce un rapporto di *uso* dell'altro. La socialità non può essere costruita su una visione antropologica negativa come quella hobbesiana. **Un'altra modernità**, quella della visione positiva dell'uomo, della sua dignità e dei suoi diritti, si sta affacciando all'orizzonte come soluzione alternativa.

Se partiamo dall'idea che l'uomo (l'alunno, lo studente, il collega, il dirigente...) sia una "bestia", costruiremo una scuola da "bestie". **Se partiamo dall'idea che l'uomo sia un essere anche ferito e debole, ma intrinsecamente capace di comportamenti altruistici, solidali o almeno non auto-interessati, ovvero di "scambi umani", allora possiamo costruire una scuola dal volto umano.** Anche chi ricorre alla forza e alla frode può essere stimolato a diventare cooperativo e onesto, non perché si sottomette al sistema, ma perché viene considerato potenzialmente capace di cooperazione e di onestà.

Invocare nuove “regole” si rivela una pia illusione se non si prende sul serio la necessità di una loro giustificazione, per il semplice fatto che **ogni contratto richiede delle premesse non contrattuali.** Ci sono delle condizioni precontrattuali da soddisfare, che consistono **nella fiducia e nella disponibilità a cooperare su comuni valori.** Senza queste premesse il contratto sulle regole non può venire all’esistenza o, se viene fatto, non sarà rispettato. Il contratto che genera il Leviatano si basa sulla sfiducia e il sospetto reciproci, il nuovo contratto si basa **sul rispetto della dignità di ciascuno e sull’agire per accrescere, non diminuire, le autonome capacità dell’altro.**

Alla base della revisione dei sistemi scolastici (sanitari, di assistenza sociale, di previdenza e sicurezza sociale, in breve in tutto lo sterminato campo dei bisogni di benessere nella vita quotidiana), c'è la centralità del *nesso fra libertà e responsabilità non solo per quanto riguarda il comportamento dei singoli individui, i loro diritti e beni individuali privati, ma anche per quanto riguarda le conseguenze dei loro comportamenti nei confronti degli altri, i beni comuni relazionali* quale alternativa alla soluzione hobbesiana che solleva gli individui dagli effetti non intenzionali e aggregati delle loro azioni tramite un'autorità collettiva.

CAPITALE STRUMENTALE

CAPITALE UMANO

CAPITALE SOCIALE - RELAZIONALE